



COMUNE DI BUSNAGO

(Provincia di Monza e della Brianza)

Servizio Polizia Locale

Ufficio Polizia Locale

Ordinanza n. 33 del 04/10/2019

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MANZONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta effettuata dalla ditta BrianzAcque in data 26/09/2019 con la quale si richiede l'occupazione del tratto di strada al civico 11 di via Manzoni per la manomissione del suolo pubblico riguardante l'intervento sulla rete del servizio idrico + taglio presa;

Rilevato che il tratto interessato dai lavori è a circolazione pedonale e veicolare;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7 e 37 del Codice della Strada, emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Dato atto che in caso di assenza del Responsabile del Servizio le funzioni del Responsabile restano in capo al Segretario Comunale;

Visto il D. lgs. 267/2000;

ORDINA

1. **Il senso unico alternato in via Manzoni all'altezza del civico 11, regolato da movieri e segnalato tramite cartelli di cui alla figura II 41 art. 110 e figura II 45 art. 114 del Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada;**
2. **L'istallazione durante le ore notturne di piastre per consentire il regolare transito di pedoni e veicoli;**
 1. **Le predette disposizioni saranno in vigore dalla giornata del 21/10/2019 al 23/10/2019 sino al termine dei lavori previsti per gli stessi giorni, salvo condizioni meteorologiche avverse;**
 2. **L'obbligo per l'impresa esecutrice dei lavori di creare, durante le ore di lavorazione, un passaggio pedonale per il transito in sicurezza dei pedoni stessi;**

Il richiedente è incaricato della posa della segnaletica relativa alle disposizioni di cui sopra nonché di dare adeguata pubblicità del provvedimento agli amministratori degli stabili coinvolti dalle lavorazioni

Il responsabile dell'ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, nonché nei consueti modi di diffusione.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque abbia

interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il Responsabile del Servizio
Giuliani Enrico Maria / Arubapec S.p.a.
(sottoscritto digitalmente)